



# **REGOLAMENTO DEL CIMITERO**

**DI**

**MAROGGIA**

**ANNO 2020**



## **INDICE**

### **Capitolo I**

#### **Definizione-amministrazione-sorveglianza**

- Art. 1 Definizione
- Art. 2 Amministrazione
- Art. 3 Sorveglianza

### **Capitolo II**

#### **Concessioni – inumazioni – esumazioni**

- Art. 4 Concessioni
- Art. 5 Autorizzazioni
- Art. 6 Inumazioni
- Art. 7 Tempo prescritto per la sepoltura
- Art. 8 Salme di estranei
- Art. 9 Esumazioni
- Art. 10 Resti di esumazioni
- Art. 11 Dimensioni delle fosse
- Art. 12 Disposizioni d'igiene
- Art. 13 Trasporto di salme
- Art. 14 Area divenuta libera

### **Capitolo III**

#### **Polizia**

- Art. 15 Orario
- Art. 16 Divieto di ingresso – contegno
- Art. 17 Divieto di commercio
- Art. 18 Pulizia Acqua stagna – zanzara tigre
- Art. 19 Coltivazione fiori e piante
- Art. 20 Bordure
- Art. 21 Monumenti
- Art. 22 Manutenzione
- Art. 23 Lavori nel cimitero
- Art. 24 Danni e furti
- Art. 25 Termine di procedura – spurgo concessioni

### **Capitolo IV**

#### **Aree per sepolture comuni**

- Art. 26 Definizione
- Art. 27 Concessioni - durata
- Art. 28 Possibilità di sepoltura
- Art. 29 Spurgo
- Art. 30 Esumazioni straordinarie

### **Capitolo V**

#### **Aree a concessione per sepolture trentennali**

- Art. 31 Definizione
- Art. 32 Concessioni
- Art. 33 Concessioni – durata
- Art. 34 Concessioni – effetto
- Art. 35 Possibilità di sepoltura

### **Capitolo VI**

#### **Aree per tombe di famiglia**

- Art. 36 Definizione
- Art. 37 Concessioni – durata
- Art. 38 Concessioni – effetto
- Art. 39 possibilità di sepoltura

### **Capitolo VII**

#### **Cappelle**

- Art. 40 Definizione
- Art. 41 Concessioni
- Art. 42 Concessioni – effetto
- Art. 43 Tumulazione - rappresentanza
- Art. 44 Casse e urne
- Art. 45 Esumazioni
- Art. 46 Riconsegna

## **Capitolo VIII Cinerari**

Art. 47 Definizione

Art. 48 Concessioni

Art. 49 Concessioni – durata

Art. 50 Concessioni – effetto

Art. 51 Deposito

Art. 52 Urne e cassette

Art. 53 Chiusura – iscrizioni e decorazioni

## **Capitolo IX Ossario comune**

Art. 54 Definizione

## **Capitolo X Servizi funebri**

Art. 55 Generalità

Art. 56 Giorni e orari

Art. 57 Percorsi cortei

## **Capitolo XI Tariffe**

Art. 58 Tariffe

## **Capitolo XII**

Art. 59 Facoltà

Art. 60 Infrazioni

Art. 61 Competenze – contestazioni

Art. 62 Entrata in vigore

Art. 63 Disposizione suppletorie

Art. 64 Abrogazioni



## REGOLAMENTO DEL CIMITERO DEL COMUNE DI MAROGGIA

### Capitolo I

#### Definizione – amministrazione - sorveglianza

Definizione

**art. 1**

Il cimitero del Comune di Maroggia sorge sul mapp. 97 RFD di proprietà comunale. È luogo destinato ad ospitare salme, ceneri o resti di salme nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

Amministrazione

**art. 2**

Il cimitero è amministrato dal Municipio che deve vigilare sull'osservanza del presente Regolamento e delle leggi applicabili. È riservata la facoltà di attribuire alcuni compiti all'amministrazione comunale e ai propri servizi nell'ambito delle deleghe conferite dal Regolamento comunale. Il Municipio può inoltre designare un custode.

Sorveglianza

**art. 3**

Il Municipio esercita la sorveglianza del cimitero per quanto di competenza del Comune, verificando la pulizia, l'ordine, il disciplinamento e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti dai privati dalle concessioni accordate. Provvede inoltre alla tenuta a giorno del piano del cimitero e dei registri delle tumulazioni.

### Capitolo II

#### Concessioni – inumazioni - esumazioni

Concessioni

**art. 4**

Le concessioni per l'occupazione dei posti sono rilasciate dopo il decesso, salvo i casi previsti dal presente regolamento.

Il richiedente, salvo avviso contrario degli eredi legittimi del o dei defunti tumulati delle aree o nei posti dati in concessione, rappresenta gli stessi verso il Comune per quanto stabilito dal presente regolamento. Gli eredi legittimi del defunto o dei defunti possono in ogni tempo designare un altro rappresentante.

In mancanza di un rappresentante designato eventuali comunicazioni concernenti le aree o i posti dati in concessione saranno assicurate tramite avviso all'albo comunale, sul sito web del Comune e sul Foglio Ufficiale.

#### Autorizzazioni

##### **art. 5**

Salme, resti di salme o ceneri possono essere inumati o depositati per l'inumazione nel cimitero solo con l'autorizzazione del Municipio nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

#### Inumazioni

##### **art. 6**

Hanno diritto di essere sepolte o deposte nel cimitero:

- a) le salme e le ceneri di persone decedute nella giurisdizione comunale, ovunque sia stato in vita il loro domicilio;
- b) le salme, le ceneri, le ossa di persone domiciliate nel Comune immediatamente prima della morte e di persone attinenti di Maroggia decedute anche fuori della giurisdizione comunale;
- c) le salme, le ceneri, le ossa di persone non domiciliate e decedute fuori Comune, ma con diritto ad una sepoltura in cappelle e tombe a concessione;
- d) le salme, le ceneri, le ossa di altre persone, ritenuta la competenza del Municipio di rilasciare la relativa autorizzazione caso per caso.

Tutte le spese di sepoltura (inumazione) sono a carico dei parenti o concessionari.

#### Tempo prescritto per la sepoltura

##### **art. 7**

Non si può procedere alla sepoltura delle salme prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte o da un'altra autorità competente, in ogni caso non prima di 24 ore dalla morte.

Salme di estranei	<p><b>art. 8</b>          Gli estranei morti sul territorio del Comune dei quali non si rintracciano parenti o conoscenti vengono seppelliti nel cimitero comunale. Le salme non potranno essere inumate prima della conclusione delle constatazioni di legge. Rimane riservata l'applicazione delle tasse come al presente regolamento.</p>
Esumazioni	<p><b>art. 9</b>          Salvo richiesta dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.</p> <p><u>Esumazioni straordinarie:</u> Le esumazioni consentite prima di questo lasso di tempo saranno fatte alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio. In ogni caso tutte le esumazioni di salme, ossa o ceneri soggiacciono all'autorizzazione preventiva del Municipio. I parenti o gli eredi se conosciuti vengono informati.</p>
Resti di esumazioni	<p><b>art 10</b>          I resti di esumazione sono collocati negli ossari a meno che i parenti o gli eredi non diano disposizioni diverse.</p> <p>In caso di incompleta decomposizione della salma i resti devono essere cremati, riservato il caso di sepoltura in un'altra area cimiteriale.</p>
Dimensioni delle fosse	<p><b>art. 11</b>          Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:</p> <p>a) <u>per adulti</u>          cm 200 di lunghezza, cm 85 di larghezza e cm 200 di profondità.</p> <p>b) <u>per bambini fino all'età di 10 anni</u>          cm 140 di lunghezza, cm 50 di larghezza e cm 150 di profondità.</p>
Disposizioni d'igiene	<p><b>art. 12</b>          In caso di morte per malattia contagiosa o di corpi in decomposizione il Municipio è tenuto a provvedere alla precisa esecuzione delle direttive ordinate dal medico delegato a tutela della pubblica salute.</p> <p>Le salme rinchiuse in casse metalliche devono essere collocate ad una profondità di cm 220.</p>

Trasporto di salme **art. 13**  
Il trasporto di salme deve essere eseguito nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.

Area divenuta libera **art. 14**  
Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero ritorna immediatamente a disposizione del Municipio senza rimborso di alcuna tassa.

### **Capitolo III**

#### **Polizia**

Orario **art. 15**  
L'orario di apertura del cimitero è stabilito dal Municipio.

Divieti d'ingresso  
Contegno **art. 16**  
È proibito l'accesso al cimitero di cani o altri animali, come pure l'accesso con veicoli senza l'autorizzazione del Municipio. Nel cimitero è vietato qualsiasi atto o comportamento indecoroso.

Divieto di commercio **art. 17**  
Nel cimitero e nelle immediate vicinanze è vietato vendere oggetti funebri, piantine o esporre insegne e avvisi pubblicitari.

Pulizia  
Acqua stagnante  
Zanzara tigre **art. 18**  
Le aree e le cappelle date in concessione devono essere tenute pulite e ordinate da parte dei parenti o dei concessionari. I rifiuti devono essere depositati negli appositi recipienti.  
I servizi comunali provvedono alla pulizia dei viali e degli spazi non dati in concessione.

Alfine di evitare la diffusione della zanzara tigre è vietato lasciare all'aperto recipienti di ogni tipo colmi di acqua stagnante.

Coltivazione  
fiori e piante **art. 19**  
Sulle aree date in concessione possono essere coltivati esclusivamente semplici fiori o arbusti sempre verdi. È vietata la coltivazione di fiori o arbusti a foglie acleate.

Le piante sempreverdi non devono superare l'altezza di cm 100 né invadere il terreno pubblico o le altre aree. In caso di inadempienza, dopo semplice richiamo, al rappresentante noto, i servizi comunali provvedono al ripristino delle disposizioni o all'estirpazione delle piante disseccate. Le spese che ne derivano sono addebitate.

#### Bordure

##### **art. 20**

Sulle tombe i parenti o concessionari sono tenuti a collocare a loro spese, entro un mese da ogni sepoltura, una piccola lapide o una croce anche provvisorie con le generalità del defunto.

Una bordura delimitante la parcella deve essere definitivamente posata ad opera dei parenti o dei concessionari entro un anno dalla sepoltura, trascorso il periodo di assestamento del terreno.

#### Monumenti

##### **art. 21**

Qualora trascorso il periodo di assestamento del terreno, i parenti intendono procedere alla posa di nuove lapidi, monumenti o croci deve essere preventivamente presentata domanda al Municipio, corredata da uno schizzo con le dimensioni.

Questi manufatti devono avere la misura massima:

a) aree per sepoltura adulti

lunghezza: cm 200

Larghezza: cm 85

Altezza: cm 150

b) per bambini fino all'età di 10 anni

Lunghezza: cm 100

Larghezza: cm 50

Altezza: cm 100 massima

#### Manutenzione

##### **art. 22**

La manutenzione di cappelle, bordure, lapidi o altre strutture è a carico dei parenti o dei concessionari. Qualora la manutenzione non fosse sufficientemente curata, il Municipio vi può supplire previa diffida scritta ai parenti o concessionari noti o all'albo comunale e a spese degli obbligati.

Per concessioni in aree adibite a sepolture trentennali, per cappelle che risultassero abbandonate e per strutture fisse in stato di decadenza, il Municipio assegna ai rappresentanti degli eredi o tramite avviso all'albo comunale un termine per provvedere ai lavori di manutenzione. In caso di inadempienza la concessione scade al termine del ventesimo anno

dall'ultima sepoltura di salme. In tal caso il Municipio provvede allo spurgo a spese del Comune, che può in seguito liberamente disporre dell'area concessa. I resti vengono depositati nell'ossario comunale.

#### Lavori nel cimitero

##### **art. 23**

I monumenti e le lapidi non possono essere lavorati all'interno del cimitero ma devono essere trasportati già in condizione di essere posti in opera. Fanno eccezione i piccoli lavori di restauro e rifacimento che, per loro natura, non possono essere eseguiti altrove.

Non è permesso nessun lavoro all'interno del cimitero nei giorni festivi e nel periodo che intercorre fra il 25 ottobre e il 5 novembre.

#### Danni e furti

##### **art. 24**

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni causati della natura o da terzi ai monumenti funebri e agli accessori. È pure esclusa ogni responsabilità in caso di furto.

#### Termine di procedura Spurgo concessioni

##### **art. 25**

Per le concessioni giunte a scadenza e non più rinnovate o rinnovabili per le quali il Municipio decide di procedere allo spurgo viene avvertito personalmente il rappresentante degli eredi, assegnando un termine per comunicare la destinazione dei resti delle salme.

In mancanza di un rappresentante designato si procede alla pubblicazione di un avviso all'albo comunale e sul foglio ufficiale. Entro il termine indicato gli eredi del defunto devono comunicare per iscritto al Municipio le loro intenzioni. In mancanza di indicazioni, secondo il tipo di concessione, il Municipio procede allo spurgo in superficie o in profondità, all'eventuale cremazione dei resti e al loro deposito nell'ossario comunale.

I manufatti funebri provenienti da spurgo e non ritirati entro il termine fissato passano in proprietà al Comune che ne può disporre liberamente.

Per le concessioni scadute di cui non si conoscono gli eredi per le quali vi è l'obbligo di allontanamento dei resti il Comune si assume le spese per le esumazioni.

## Capitolo IV

### Aree per sepolture comuni

Definizione	<b>art. 26</b> Sono considerate aree per sepolture comuni quelle concesse come tali e indicate sul piano del cimitero.
Concessioni Durata	<b>art. 27</b> Le concessioni sono date al momento del decesso, seguendo la numerazione progressiva del piano del cimitero e occupando i campi nella successione fissata dal Municipio.  La concessione di ogni area è gratuita per le persone domiciliate a Maroggia al momento del decesso e ha durata di 20 anni.
Possibilità di sepoltura	<b>art. 28</b> Ogni parcella può ospitare una sola salma.
Spurgo	<b>art. 29</b> Il Municipio può procedere allo spurgo di un campo comune trascorsi 25 anni dall'ultima sepoltura.
Esumazioni straordinarie	<b>art. 30</b> Esumazioni straordinarie possono essere eseguite in base all'art. 9 del presente regolamento, previa autorizzazione del Municipio e a spese del richiedente.

## Capitolo V

### Aree a concessione per sepolture trentennali

Definizione	<b>art. 31</b> Sono considerate aree a concessione per sepolture trentennali quelle concesse come tali e indicate sul piano del cimitero.
Concessioni	<b>art. 32</b> Le concessioni sono date al momento del decesso, seguendo la numerazione progressiva del piano del cimitero e occupando i campi nella successione fissata dal Municipio.  Se richiesto dagli eredi all'occasione può essere concessa la sepoltura doppia, unicamente però sovrapposta. La concessione verrà rilasciata solamente alla morte, in ogni caso mai in anticipo.

Concessioni  
Durata **art. 33**  
La concessione di ogni area è a pagamento e ha la durata di 30 anni.

Alla scadenza della concessione l'area diviene oggetto di nuova concessione. Il concessionario precedente ha diritto al rinnovo per un ulteriore periodo trentennale mediante pagamento della relativa tassa.

Concessioni  
Effetto **art. 34**  
Le concessioni di aree per sepolture trentennali non costituiscono diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. In caso di spurgo ritornano a completa disposizione del Comune.

Possibilità di sepoltura **art. 35**  
Ogni parcella può ospitare due salme sovrapposte. In parcelle già occupate possono essere collocati ceneri o resti di altre salme.

## **Capitolo VI**

### **Aree per tombe di famiglia**

Definizione **art. 36**  
Sono considerate aree per tombe di famiglia indicate come tali sul piano del cimitero.

Concessioni  
Durata **art. 37**  
La concessione di ogni area per tombe di famiglia è a pagamento e ha la durata di 99 anni dalla prima inumazione.

Alla scadenza della concessione l'area diviene oggetto di nuova concessione. Il concessionario precedente ha diritto al rinnovo per un ulteriore periodo trentennale mediante pagamento della relativa tassa.

Concessioni  
Effetto **art. 38**  
Le concessioni di aree per sepolture in tombe di famiglia non costituiscono diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo. In caso di spurgo ritornano a completa disposizione del Comune.

Possibilità di sepoltura

**art. 39**

Ogni parcella può ospitare le salme sovrapposte di due persone. In parcelle già occupate possono essere collocati ceneri o resti di altre salme.

## **Capitolo VII Cappelle**

Definizione

**art. 40**

Sono considerate aree per cappelle quelle concesse come tali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per un periodo di 99 anni dalla prima inumazione o dal momento dell'acquisto e specificatamente indicate sul piano del cimitero.

Concessioni

**art. 41**

Con l'entrata del nuovo regolamento non sono più concesse aree ad uso per cappelle.

Concessioni  
Effetto

**art. 42**

Le concessioni di aree per cappelle non costituiscono diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo e non possono essere cedute a terzi in alcun caso. Esse non sono né alienabili né sequestrabili. Su richiesta dei concessionari il Municipio può concedere ulteriori rinnovi di 30 anni.

In caso di spurgo ritornano a completa disposizione del Comune.

Tumulazione  
Rappresentanza

**art. 43**

Hanno diritto alla tumulazione nelle cappelle il concessionario e la sua famiglia. Per la tumulazione definitiva di persone estranee alla famiglia e non domiciliate a Maroggia è necessario il permesso del Municipio e la concessione sottoposta a pagamento della relativa tassa.

La cappella di famiglia rimane ad uso del concessionario e dei suoi eredi che dovranno indicare al Municipio un rappresentante cui possa rivolgersi per tutto quanto si riferisce a questo loro diritto ed agli obblighi relativi.

Qualsiasi inumazione deve essere comunicata preventivamente alla Cancelleria comunale

Casse **art. 44**  
Le salme tumulate nelle cappelle esistenti devono essere rinchiusi in doppia cassa, di cui una di metallo con saldatura a fuoco e con valvola di spurgo.

Esumazioni **art. 45**  
Quando in una cappella risultano occupate tutte le celle, sarà facoltà del proprietario far ritirare i resti delle salme inumate da oltre 20 anni in un'urna speciale al fine di acquisire spazio, previa autorizzazione e con le cautele previste per le esumazioni dalla Legge sanitaria. L'urna potrà essere depositata all'interno della cappella.

Riconsegna **art. 46**  
Al termine della concessione la cappella di famiglia deve essere ritornata al Comune in buono stato di manutenzione e completamente libera da salme, urne e monumenti. In caso contrario verranno eliminate dal Comune a spese degli obbligati.

## **Capitolo VIII Cinerari**

Definizione **art. 47**  
Nei cinerari sono a disposizione le celle destinate ad accogliere le urne e i resti di esumazione così come indicato sul piano del cimitero.

Concessioni **art. 48**  
Le concessioni di celle sono date al momento del decesso o al momento della presentazione della domanda per il deposito di ceneri o resti. L'ordine di assegnazione segue la numerazione progressiva fissata sul piano del cimitero, senza diritto di prenotazione.

Concessioni  
Durata **art. 49**  
Le concessioni di celle sono a pagamento e hanno una durata di 30 anni.

Alla scadenza della concessione il concessionario precedente ha diritto al rinnovo per un ulteriore periodo trentennale mediante pagamento della relativa tassa.

Concessioni  
Effetto

**art. 50**

Le concessioni di celle non costituiscono un diritto di proprietà, bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.

In caso di spurgo le celle ritornano a completa disposizione del Comune. Alla scadenza o in caso di traslazione di resti iscritti sulla lastra il concessionario scade nei suoi diritti.

Deposito

**art. 51**

In ogni cella cineraria possono essere depositati, con diritto di iscrizione sulla lastra di chiusura in granito, le ceneri o i resti di due salme.

Urne e cassette

**art. 52**

Le urne cinerarie e le cassette devono essere di metallo o di materiale infrangibile ed ermeticamente chiuse.

Chiusura  
Iscrizioni e decorazioni

**art. 53**

Le celle vengono chiuse con una lastra di granito fornita dal Comune. Sulla lastra sono iscritti, con i caratteri e secondo le disposizioni prescritte dal Municipio, il cognome e il nome del defunto o dei defunti, l'anno di nascita e quello di morte.

Il portafiori è fornito dal Comune, ritenuto che i fiori non dovranno oltrepassare la lastra di granito.

È vietata la posa di impianti di illuminazione fissi.

## **Capitolo IX Ossario comune**

Definizione

**art. 54**

Nell'ossario comune vengono raccolti i resti di riesumazioni e le ceneri.

## **Capitolo X Servizi funebri**

Generalità

**art. 55**

I servizi funebri sul territorio del Comune possono essere affidati esclusivamente ad aziende in possesso della relativa autorizzazione cantonale d'esercizio. Le spese per questi servizi sono a carico degli eredi.

Giorni ed orari **art. 56**  
 I giorni e gli orari dei funerali sono accordati dal Municipio tenendo conto dell'esigenza dei famigliari.

Non sono autorizzati funerali la domenica e nei giorni festivi riconosciuti, riservate deroghe per circostanze eccezionali e giudizio esclusivo del Municipio.

Percorso cortei **art. 57**  
 I cortei funebri si svolgono seguendo il percorso fissato dal Municipio. I funerali nelle forme religiose partono dalla Chiesa Parrocchiale per il cimitero o il crematorio. I funerali nelle forme civili partono dall'ingresso del cimitero.

**Capitolo XI**  
**Art. 58 Tariffe**

<u>Aree per sepolture comuni</u>	<b>CHF</b>
concessione domiciliati a Maroggia	gratuito
concessione non domiciliati	600.00
 <u>Aree trentennali</u>	
Concessione	800.00
Rinnovo	800.00
	<del>+spese sepoltura</del>
 <u>Aree tombe di famiglia</u>	
Concessione	1'800.00
Rinnovo	1'800.00
 <u>Cappelle</u>	
Rinnovo	8'000.00
 <u>Cinerari</u>	
Concessione	800.00
Rinnovo	800.00
<u>Tasse di decisione amministrativa</u>	50.00

## Capitolo XII Disposizioni transitorie e finali

Facoltà	<p><b>art. 59</b> Al Municipio è data facoltà di rientrare in possesso di qualsiasi area, cella, cappella o loculo concessi quando ciò si rendesse necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragioni di interesse pubblico.</p> <p>In questo caso il Municipio assegna agli eredi un'altra collocazione equivalente a quella primitiva assumendosi le relative spese.</p>
Infrazioni	<p><b>art. 60</b> Le infrazioni al presente regolamento sono punite con la multa ritenuto un minimo di CHF 200.00 e un massimo di CHF 5'000.00.</p>
Competenze Contestazioni	<p><b>art. 61</b> L'applicazione dei disposti del presente regolamento compete al Municipio. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.</p>
Entrata in vigore	<p><b>art. 62</b> Il presente regolamento e le relative tariffe entrano in vigore con effetto al 1° gennaio 2020 riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.</p>
Disposizione suppletorie	<p><b>art. 63</b> Per quanto non contemplato nel presente regolamento fanno stato le disposizioni della Legge sanitaria o di altre leggi vigenti.</p>
Abrogazioni	<p><b>art. 64</b> Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento del 1° gennaio 1982 nonché ogni altra disposizione contraria e incompatibile.</p>

*oooooooooooo / oooooooooooooo*

Adottato dal Consiglio comunale di Maroggia il 21 maggio 2019  
Approvato dalla Sezione Enti Locali con decisione no. 145-RE-15200 del 12 settembre 2019  
con la modifica d'ufficio relativa all'art. 9.